



Presidenza del Consiglio dei Ministri

AVVISO DI MOBILITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, PER LA COPERTURA DI COMPLESSIVI 56 POSTI DI CATEGORIA "B" PRESENTI NELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante "*Regolamento concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO, in particolare, l'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale, con le modalità e le procedure ivi previste, le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo, appartenenti a una qualifica corrispondente, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni in posizioni di comando o fuori ruolo, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente;

VISTO, altresì, l'articolo 30, comma 2 *ter*, del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale prevede che l'immissione in ruolo limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa di titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nel limite dei posti effettivamente disponibili;

VISTO l'articolo 35, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, che, nel rinviare all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, richiede il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per

a



Presidenza del Consiglio dei Ministri

l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, come previsto dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale prevede che, in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte a limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche;

VISTO l'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale stabilisce che le cessazioni per i processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2018 recante "*Criteri e modalità per l'individuazione del Responsabile della protezione dei dati personali e dei soggetti mediante i quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2024, con il quale è stata rideterminata la dotazione organica del personale del ruolo non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, come da tabella A allegata al medesimo decreto;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2016-2018 sottoscritto in data 7 ottobre 2022;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri sottoscritto in data 28 dicembre 2023 e le declaratorie delle competenze professionali afferenti alla specifica famiglia di destinazione;

VISTI i Contratti collettivi nazionali di lavoro delle Amministrazioni cedenti;

RILEVATA la disponibilità di posti nella dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al sopraccitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2024;

VISTO il Piano integrato di organizzazione e attività della Presidenza del Consiglio dei ministri (PIAO 2024-2026) approvato il 30 gennaio 2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2024, di rettifica del Piano integrato di organizzazione e attività (PIAO) adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 2024;

CONSIDERATA l'esigenza di acquisire stabilmente una parte del personale in servizio in posizione di comando, di fuori ruolo o distacco funzionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi

u



Presidenza del Consiglio dei Ministri

del citato articolo 30, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel limite dei posti della tabella A del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2024, al fine di garantire alle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il soddisfacimento dei fabbisogni ordinari dell'Amministrazione, di avvalersi di personale in possesso di requisiti professionali adeguati e comprovati nel tempo nei seguenti settori di competenze: settore servizi interni e segreteria; settore amministrativo-contabile; settore tecnologico-scientifico-informatico;

RITENUTO, pertanto, di dare avvio ad una procedura di mobilità per la copertura di posizioni vacanti nell'organico relativo alla categoria professionale "B", riservata al personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo, che, alla data di pubblicazione del presente avviso sul portale «inPA», sulla rete intranet e sul sito istituzionale del Governo, presta servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in posizione di comando, di fuori ruolo o di distacco funzionale, in possesso dei requisiti previsti e del curriculum conforme alle specifiche professionalità per le quali viene indetta tale procedura, con esclusione del personale impiegato nelle strutture di diretta collaborazione e di supporto ai Commissari straordinari del Governo, nonché del personale in comando o di fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile

D E C R E T A

Art. 1

POSTI DA RICOPRIRE

1. È indetta, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la procedura di mobilità, a domanda, per la copertura di complessivi n. 56 posti di categoria B nell'organico del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, così ripartiti nell'ambito dei seguenti settori di competenze:

- a. servizi interni e segreteria: n.8 unità;
- b. amministrativo-contabile: n. 39 unità;
- c. tecnologico-scientifico-informatico: n. 9 unità.

Art. 2

REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Alla procedura di mobilità sono ammessi esclusivamente i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del predetto decreto legislativo, che, alla data di pubblicazione del presente avviso, si trovino in posizione di comando, di fuori ruolo o di distacco funzionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con esclusione del personale impiegato, ai sensi delle relative specifiche disposizioni, nelle strutture di diretta



Presidenza del Consiglio dei Ministri

collaborazione e di supporto ai Commissari straordinari del Governo, nonché del personale in comando o di fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile, e posseggano nel ruolo di provenienza una posizione di inquadramento in aree o categorie o livelli corrispondenti alla categoria B del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Resta fermo che, ai fini dell'assunzione, è richiesto il possesso dei requisiti morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

Art. 3

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. TERMINI E MODALITÀ. COMUNICAZIONI AI CANDIDATI.

1. Il presente avviso sarà pubblicato sul Portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet <https://www.inpa.gov.it/>, sulla rete intranet e sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'indirizzo internet <https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/>.

2. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione alla procedura esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, compilando il *format* di candidatura sul Portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet <https://www.inpa.gov.it/>, previa registrazione sullo stesso Portale. All'atto della registrazione l'interessato dovrà compilare il proprio *curriculum vitae*, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per la partecipazione alla procedura il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale.

3. La registrazione, la compilazione e l'invio *online* della domanda devono essere completati entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet <https://www.inpa.gov.it/>. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso.

4. La data di presentazione *online* della domanda di partecipazione alla procedura è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale "inPA" che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non consente più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione alla procedura, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti revocate in modo integrale e definitivo, nonché prive d'effetto.

5. La domanda di ammissione alla procedura di mobilità può essere presentata da ciascun candidato per uno solo dei settori di competenze di cui all'articolo 1.

6. Nell'apposito modulo di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ciascun candidato deve dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione:

- a) il cognome e il nome, il codice fiscale;
- b) il luogo e la data di nascita;

a



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- c) di essere cittadino italiano;
- d) l'indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale allo stesso intestato e al quale intende ricevere le comunicazioni relative alla procedura, unitamente a un recapito telefonico;
- e) il godimento dei diritti civili e politici;
- f) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- g) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
- i) il possesso del titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione alla procedura, con indicazione dell'università o dell'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l'equiparazione;
- j) di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- k) di essere in possesso del requisito della condotta incensurabile previsto dall'art. 35, comma 6, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- l) di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni dell'avviso.

7. Nella domanda gli interessati devono, altresì, indicare:

- a) il settore di competenze, tra quelli indicati dall'articolo 1, per il quale si intende partecipare;
- b) le generalità e l'indirizzo di posta elettronica presso cui desiderano ricevere le comunicazioni inerenti alla procedura;
- c) l'amministrazione di appartenenza e l'Ufficio ovvero il Dipartimento presso il quale prestano servizio;
- d) Area o Categoria, la fascia/posizione economica ed il profilo professionale di attuale inquadramento;
- e) data di inizio della posizione di comando, di fuori ruolo o di distacco funzionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- f) eventuali periodi di assenza non computabili ai fini dell'anzianità e periodi di servizio prestati in posizione di part-time;
- g) progressioni giuridiche ed economiche ancora in atto;
- h) eventuali contenziosi in corso in materia di inquadramento presso l'amministrazione di appartenenza.

8. Alla domanda, dovrà essere obbligatoriamente allegato il curriculum in formato europeo, nel quale dovranno essere indicati:

- a) i titoli di studio posseduti;
- b) altri titoli attinenti alle conoscenze linguistiche o specialistiche nel settore di competenze per il quale si concorre;
- c) gli uffici e le strutture presso i quali il dipendente ha prestato servizio nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e/o in altre pubbliche amministrazioni;
- d) le funzioni svolte nell'ambito dei predetti uffici e strutture, con indicazione dell'anzianità maturata nell'esercizio delle stesse.

9. L'Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati e può disporre in ogni momento l'esclusione dalla procedura.

Art. 4

COMMISSIONI DI VALUTAZIONE

1. Ai fini della procedura, con separato provvedimento saranno nominate apposite Commissioni di valutazione per ciascun settore di competenza.

Art. 5

VALUTAZIONE DEI TITOLI E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Per la valutazione dei titoli, la Commissione di cui all'articolo 4 dispone di 30 punti così ripartiti:

A. Valutazione del curriculum (massimo punti 20):

- Possesso di titoli di studio (**massimo punti 5** non cumulabili):
 - Diploma di scuola media di primo grado [punti 3]
 - Diploma di scuola secondaria [punti 4,5]
 - Laurea triennale [punti 4,75]
 - Diploma di laurea, laurea magistrale o laurea specialistica [punti 5]
- Altri titoli attinenti alle conoscenze linguistiche o specialistiche nel settore di competenze per il quale si concorre (**massimo punti 3**):
 - Diploma che non consente l'accesso all'università [punti 0,5]

6



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Diploma scuola secondaria superiore [punti 0,75]
- Laurea triennale superiore [punti 1]
- Laurea superiore [punti 1,25]
- Master I livello [punti 0,25]
- Master II livello [punti 0,50]
- Dottorato di ricerca [punti 1]
- Diploma di specializzazione [punti 0,75]
- Abilitazione professionale [punti 1]
- Altri titoli attinenti (tra i quali corsi di lingua o specializzazione) [punti 0,25]
- Svolgimento, nell'ambito della pubblica amministrazione, di attività professionale qualificata in coerenza con il settore di competenze per il quale si concorre (**massimo punti 12**).
 - Incarichi, gruppi di studio e di lavoro [uno, punti 1; fino a tre, punti 1,5; oltre tre, punti 2]
 - Corsi di formazione [uno, punti 0,5; fino a tre, punti 1; oltre tre, punti 2]
 - Pubblicazioni, docenze [una, punti 0,5; fino a tre, punti 1; oltre tre, punti 2]
 - Livello di specializzazione attività svolta [max punti 2]
 - Attinenza delle attività svolte rispetto al profilo per il quale si concorre [max punti 5]

B. Anzianità di servizio (**massimo punti 10**):

- maturata nell'ambito della PCM, ad esclusione di quella acquisita, ai sensi delle relative specifiche disposizioni, nelle strutture di diretta collaborazione e di supporto ai Commissari straordinari del Governo e nel Dipartimento della protezione civile: **punti 1** per ogni anno o frazione superiore a mesi 6 di anzianità in posizioni corrispondenti alla categoria B o posizioni equivalenti, **fino a un massimo di 10 punti**;
- maturata nell'ambito di altre pubbliche amministrazioni a seguito di assunzione con contratto a tempo determinato o indeterminato: **punti 0,25** per ogni anno o frazione superiore a mesi 6 di anzianità in posizioni corrispondenti alla categoria B o posizioni equivalenti, **fino a un massimo di 3 punti**.

2. Ai fini della valutazione dell'anzianità di servizio, l'attività prestata a titolo di rapporto di lavoro a tempo parziale sarà valutata ai sensi e nel rispetto della normativa vigente in materia di parità di trattamento tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno.

3. All'esito della valutazione dei titoli, ciascuna Commissione formulerà per ogni settore una graduatoria. In caso di parità di punteggio si terrà conto della minore età.

a



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 6

COLLOQUIO E GRADUATORIE DEFINITIVE

1. I candidati in possesso dei requisiti che abbiano raggiunto ai sensi dell'articolo 5 un punteggio minimo di **16 punti** vengono ammessi ad un colloquio finalizzato ad integrare la valutazione dei titoli di servizio e di studio, nonché dell'attività professionale qualificata svolta, nell'ambito della pubblica amministrazione, in coerenza con il settore di competenze per il quale si concorre, di cui al medesimo articolo. All'esito del colloquio viene attribuito un ulteriore punteggio fino ad un massimo di **20 punti**. Ai fini dell'accesso alla graduatoria definitiva i candidati devono ottenere al colloquio un punteggio minimo di 10 punti.

2. In caso di ex aequo, al fine dell'attribuzione dell'ultimo posto disponibile, si applicano nell'ordine in cui sono indicati i seguenti criteri di preferenza:

a. il conseguimento del livello "eccellente" nella valutazione della performance individuale relativa all'anno 2023;

b. la minore età anagrafica.

3. La graduatoria definitiva per ciascun settore sarà pubblicata sul Portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet <https://www.inpa.gov.it/>, sulla rete intranet e sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'indirizzo internet <https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/>; dalla data di pubblicazione decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7

INQUADRAMENTO IN RUOLO

1. I dipendenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno inquadrati nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza, ai sensi dell'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo le tabelle di corrispondenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015.

2. L'inquadramento è subordinato:

- A. alla mancata restituzione all'amministrazione di appartenenza per cessate esigenze della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- B. all'acquisizione del formale assenso al trasferimento da parte dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente;
- C. all'acquisizione di informazioni circa l'inesistenza di procedimenti penali e/o disciplinari in corso, nonché del possesso delle qualità morali e di condotta, di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 come previsto dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

a



Presidenza del Consiglio dei Ministri

3. Il mancato possesso di uno soltanto degli elementi richiesti, di cui ai punti A, B e C del presente articolo, determina l'impossibilità di perfezionare positivamente la procedura e comporta la facoltà di attivare lo scorrimento delle graduatorie.

4. I dipendenti inquadrati in ruolo all'esito della presente procedura saranno assegnati alle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri in base alle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione.

Art. 8

VALIDITA' DELLE GRADUATORIE

1. Le graduatorie definitive resteranno valide per la durata di tre anni, decorrenti dalla data di approvazione.

Art. 9

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri nella persona del Capo del Dipartimento per il personale *pro tempore*, in qualità di titolare del trattamento (di seguito, il "Titolare"), tratta i dati personali relativi al presente avviso, in conformità con il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "RGPD") e, ai sensi dell'art. 12 dell'RGPD, fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 dell'RGPD in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile con un linguaggio semplice e chiaro. Le ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato attraverso il Portale "inPA" sono presenti sul sito web del Portale al link "Privacy Policy" presente in calce al sito <https://www.inpa.gov.it/privacypolicy/>.

2. I dati personali dell'interessato sono raccolti mediante domanda di partecipazione alla procedura di selezione e saranno trattati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività connesse all'avviso.

3. La base giuridica del trattamento è l'assolvimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare (articoli 35 e 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. c), RGPD.

4. Ulteriore finalità del trattamento è la tutela da parte del Titolare dei propri diritti e interessi, anche ai fini dell'esercizio del diritto di difesa la cui base giuridica risiede all'articolo 6, par. 1, lett. f), RGPD.

5. I dati personali sono raccolti direttamente presso l'interessato e, nel caso in cui sia imposto per legge o dal presente avviso, sono raccolti presso soggetti terzi, ove sia necessario effettuare le apposite verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura.

6. Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.

7. I dati personali sono trattati per conto del Titolare solo da:

a) soggetti autorizzati al trattamento che hanno ricevuto apposite istruzioni da parte del Titolare;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

b) soggetti terzi che agiscono per conto del Titolare, solo ove questi ultimi siano stati appositamente nominati Responsabili del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del RGPD.

c) soggetti terzi qualificati come titolari autonomi del trattamento, qualora la comunicazione sia prevista da obblighi di legge ovvero dal bando all'esito della relativa procedura.

8. I dati personali dell'interessato non sono trasferiti in territorio Extra UE.

9. Salvo quanto previsto nell'informativa privacy del Portale "inPA", i dati personali sono trattati dalla compilazione della domanda di candidatura fino alla conclusione della procedura. Successivamente, il Titolare conserva i dati personali unicamente per l'assolvimento degli ulteriori obblighi di legge e per tutela dei propri diritti e interessi, anche in sede giudiziale e stragiudiziale, entro il termine di prescrizione previsto dalla normativa di settore. Scaduti i rispettivi termini, i dati personali sono cancellati e/o resi anonimi in modo da impedire, anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato.

10. Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura.

11. Nessun dato trattato sarà soggetto a processo decisionale automatizzato e, in particolare, nessun dato trattato sarà soggetto ad attività di profilazione.

12. I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione salvo nei casi previsti dalla legge, in conformità alle delibere dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

13. I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (Rpd) sono disponibili sul sito istituzionale: <http://www.governo.it/privacy-policy>.

14. L'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del RGPD, può esercitare in ogni momento i suoi diritti, ove applicabili, nei confronti del Titolare, rivolgendo le relative istanze a "Presidenza del Consiglio dei Ministri" ai seguenti indirizzi:

- pec: RPD@pec.governo.it
- email: responsabileprotezionedatipcm@governo.it

15. L'interessato può esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Articolo 10

ACCESSO AGLI ATTI

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Fino a quando la procedura sia conclusa, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.

3. L'amministrazione può disporre il differimento al fine di assicurare la riservatezza dei lavori della commissione, la tutela dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.

4. Con la presentazione della domanda di partecipazione il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall'Amministrazione previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo selettivo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti relativi alla procedura.

5. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Coordinatore dell'Ufficio trattamento giuridico contenzioso e politiche formative presso il Dipartimento per il personale dell'Amministrazione.

Art. 11

NORMA FINALE

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, di non dare corso alla procedura di mobilità senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa all'inquadramento nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il presente decreto sarà trasmesso all'ufficio del bilancio e per il riscontro della regolarità amministrativo contabile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il visto di competenza.

Roma, 24 LUG. 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
Ufficio del Bilancio e per il Riscontro
di Regolarità Amministrativo Contabile

Visto e annotato al n. 3077

Roma, 25 LUG 2024

IL REVISORE
(Mauro Monti)

IL DIRIGENTE